



CONSORZIO
AUTONOMO
RICICLO
PLASTICA
ITALIA

Commissione VIII (Ambiente)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

Dott. Maicol Trevisanato
Ufficio Studi – Consorzio Autonomo Riciclo Plastica Italia (C.A.R.P.I.)

Lunedì 28/11/2022



CARPI

**CONSORZIO
AUTONOMO
RICICLO
PLASTICA
ITALIA**

Il C.A.R.P.I.:

Il Consorzio C.A.R.P.I. - Consorzio Autonomo Riciclo Plastica Italia - nasce nel 2007 dalla volontà di alcuni imprenditori di riunire le maggiori aziende italiane operanti nel settore del riciclaggio dei rifiuti in materiale plastico provenienti da superficie privata.

Da sempre l'idea era quella di creare una rete di imprese che lavori in maniera compatta e unita per obiettivi comuni.

Attualmente fanno parte del C.A.R.P.I. 54 imprese leader del settore del recupero, riciclo e trasformazione di polietilene, operanti nel territorio nazionale e non solo.

Raccoglitori

Imprese che effettuano raccolta e lo stoccaggio di rifiuti in plastica

Riciclatori

Imprese che effettuano il riciclaggio e il recupero di rifiuti in plastica



Fornitori di servizi

Imprese che forniscono materiali e servizi utili ai consorziati

Trasformatori/Produttori

Imprese che effettuano l'importazione, la trasformazione/produzione di: imballaggi e manufatti in materiale plastico, compound termoplastici

Lunedì 28/11/2022

Articoli che presentano maggiori criticità:

- Art. **182-ter** - (Rifiuti organici)
- Art. **184** - (Classificazione)
- Art. **188** - (Responsabilità della gestione dei rifiuti)
- Art. **188-bis** - (Sistema di tracciabilità dei rifiuti)
- Art. **219** - (Criteri informativi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio)
- Art. **221** - (Obblighi dei produttori e degli utilizzatori)
- Art. **221-bis** - (Sistemi autonomi)

Art. 182-ter - (Rifiuti organici)

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

[...]

6. I rifiuti anche di imballaggi, aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità rispetto ai rifiuti organici sono raccolti e riciclati assieme a questi ultimi, laddove:

a) siano certificati conformi, da organismi accreditati, allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi ~~recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione~~, o allo standard europeo EN 14995 per ~~gli altri i~~ manufatti diversi dagli imballaggi **se in materiale plastico, ovvero agli standard europei applicabili per gli altri materiali, recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione**;

b) siano opportunamente etichettati e riportino, oltre alla menzione della conformità ai predetti standard europei, elementi identificativi del produttore e del certificatore nonché idonee istruzioni per i consumatori di conferimento di tali rifiuti nel circuito di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti organici;

c) entro il 31 dicembre 2023 siano tracciati in maniera tale da poter essere distinti e separati dalle plastiche convenzionali nei comuni impianti di selezione dei rifiuti e negli impianti di riciclo organico.

[...]

PROPOSTA C.A.R.P.I.: *Mantenere in vigore la precedente formulazione della lettera a) del comma 6 dell'articolo 182-ter del Codice, in quanto la nuova dicitura proposta nell'ultima parte della lettera a), "ovvero agli standard europei applicabili per gli altri materiali", crea maggiore confusione e fa venir meno i riferimenti alle norme UNI citate.*

Art. 184 - (Classificazione)

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

[...]

3. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività **della pesca nonché delle attività** agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, ~~e della pesca~~ **ad eccezione di quelli prodotti da agriturismi, fattorie didattiche e spacci aziendali;**

b) [...]

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli ~~di cui al comma 2~~ **prodotti nei locali non funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali, in particolare nelle mense, uffici, servizi, depositi o magazzini;**

[...]

PROPOSTA C.A.R.P.I.: *Mantenere in vigore la precedente formulazione della lettera c) del comma 3 dell'articolo 184 del Codice, in quanto l'eliminazione delle parole "di cui al comma 2" e l'aggiunta della frase "prodotti nei locali non funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali, in particolare nelle mense, uffici, servizi, depositi o magazzini" andrebbe a creare maggiore confusione a livello di classificazione dei rifiuti prodotti nell'ambito di queste attività.*

E' opportuno che sia il produttore del rifiuto a scegliere come smaltirlo e a che gestore affidarsi, pubblico o privato.

Art. 188 - (Responsabilità della gestione dei rifiuti)

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

[...]

5. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla Parte IV del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione abbiano ricevuto un'attestazione di avvio al recupero o smaltimento, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare dell'impianto da cui risultino, almeno, i dati dell'impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata. La disposizione di cui al presente comma si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, in cui sono definite, altresì, le modalità per la verifica ed invio della comunicazione ~~dell'avvenuto~~ **dell'avvio a recupero o** smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti.

PROPOSTA C.A.R.P.I.: Cassare la dicitura "recupero o" nella parte finale del comma 5 dell'articolo 188 del Codice, in quanto l'Allegato B fa specifico riferimento ad "operazioni di smaltimento".

Con il recente DL 31 maggio 2021, n. 77, la dicitura "avvenuto smaltimento" presente nel primo periodo del comma 5 dell'articolo 188 del Codice era stata sostituita con "avvio al recupero o smaltimento": considerando il riferimento all'allegato B alla Parte IV del Codice, **si ritiene corretta la formulazione precedente alla modifica portata dal DL 31 maggio 2021, n. 77.**

Si ritiene opportuno, per evitare confusione, prevedere un comma diverso per la documentazione obbligatoria di accompagnamento dei rifiuti ai fini delle attività di recupero previste dall'allegato C alla Parte IV del Codice.

Art. 188-bis - (Sistema di tracciabilità dei rifiuti)

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

[...]

3-bis). Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo.

[...]

PROPOSTA C.A.R.P.I.: Riscrivere il comma 3-bis) dell'articolo 188-bis del Codice, in quanto la dicitura proposta non consente di capire se i riferimenti presenti siano relativi ai rifiuti non pericolosi o ai rifiuti pericolosi.

Sarebbe opportuno, nel caso, inserire un ulteriore comma 3-ter) con un esplicito riferimento ai rifiuti non pericolosi o pericolosi, così da poter contare su due distinti commi e relativi a casistiche specifiche.

Art. 219 - (Criteri informativi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio)

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

[...]

5. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. **↓ Ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, i produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.**

5.1 [...]

5.2. Gli obblighi di cui al comma 5 decorrono dal 1° gennaio 2023.

5-bis. [...]

PROPOSTA C.A.R.P.I.: Rivedere i termini temporali previsti dalla proposta del nuovo comma 5.2 dell'articolo 219 del Codice, il quale prevede che gli obblighi precedentemente esposti decorrano a partire dal 1° gennaio 2023, in quanto le tempistiche per consentire che le imprese si uniformino alle misure previste sono piuttosto ristrette.

Art. 221 - (Obblighi dei produttori e degli utilizzatori)

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
[...]
5. (omissis)
6. (omissis)
7. (omissis)
8. (omissis)
9. (omissis)
[...]

Art. 221-bis - (Sistemi autonomi)

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
[...]
7-bis. I produttori che hanno ottenuto il riconoscimento del sistema ai sensi del comma 6, sono tenuti a presentare annualmente al Ministero della transizione ecologica e al CONAI la documentazione di cui all'articolo 237, comma 6. Il programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio e il piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, sono inseriti nel programma generale di prevenzione e di gestione di cui all'articolo 225.
[...]

PROPOSTA C.A.R.P.I.: Sopprimere solamente il comma 5 dell'articolo 221 del Codice, mantenendo vigenti i commi 6, 7, 8 e 9, ed evitare l'inserimento del nuovo comma 7-bis all'interno dell'articolo 221-bis del Codice: in questa maniera si evitano "doppioni" e vengono mantenute inalterate le informazioni dei commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 221 del Codice.

Oltretutto, l'inserimento del nuovo comma 7-bis all'interno dell'articolo 221-bis del Codice porterebbe ad una grave mancanza di informazioni e criteri che erano ben presenti ed esplicitati nei commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 221 del Codice.

Grazie per l'attenzione



CONSORZIO
AUTONOMO
RICICLO
PLASTICA
ITALIA